



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA' URBANA
SETTORE 2 - COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA – DANNO AMBIENTALE –
SANZIONI AMBIENTALI**

Assunto il 09/09/2025

Numero Registro Dipartimento 1400

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 12684 DEL 09/09/2025

Oggetto: PRONUNCIA DI ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA IN
APPLICAZIONE DELL'ART. 167 COMMA 5 E ART. 181 COMMA 1 - QUATER DEL D.LGS. 22-
01-2004, N. 42 – A. G.– COMUNE DI MONTEPAONE (CZ).

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTI

- la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale”;
- la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante “adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L. R. 7/96 e dal D.lgs. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni”;
- il decreto n. 206 del 15 dicembre 2000 del Presidente della Regione recante “D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, ad oggetto: separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della gestione – rettifica”;
- il D.P.G.R. n. 180 del 07.11.2021, con il quale è stata approvata la nuova struttura organizzativa della Giunta Regionale;
- la D.G.R. n. 665 del 14/12/2022, rubricata “Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta regionale - approvazione regolamento di riorganizzazione delle strutture della Giunta regionale. Abrogazione regolamento regionale 20 aprile 2022, n. 3 e Approvazione Regolamento allegato al presente provvedimento sotto la lett. A”;
- la delibera n. 572 del 24/10/2024 avente ad oggetto “Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale-approvazione modifiche del Regolamento Regionale n. 12/2022”;
- il decreto dirigenziale n. 15866 del 13/11/2024, che ha definito – da ultimo – l’organizzazione degli uffici del Dipartimento “Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 113 del 25/03/2025, con la quale è stato approvato il piano integrato di attività e organizzazione per il triennio 2025-2027;
- il D.P.G.R. n. 138 del 29/12/2022, con il quale è stato conferito all’ing. Salvatore Siviglia l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento “Territorio e Tutela dell’Ambiente” della Giunta regionale;
- il decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente e Territorio n. 15887 del 13/11/2024, con il quale sono state attribuite al dott. Luciano Finati le funzioni di dirigente reggente del Settore n.2 “Compatibilità Paesaggistica - Danno Ambientale – Sanzioni Ambientali”;
- il DDG n. 8851 del 18/06/2025, che ha assegnato al funzionario Raffaele Perrone l’incarico di Elevata Qualificazione di terzo livello denominata: “ Conferimento incarico di Elevata Qualificazione di terzo livello denominata: “Responsabile delle attività relative agli accertamenti di compatibilità paesaggistica, al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di competenza regionale e alla determinazione della indennità paesaggistica di cui all’art. 167 D.lgs 42/04” del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana” - incardinata presso il Settore “compatibilità paesaggistica-Danno Ambientale-Sanzioni Ambientali”;
- la disposizione di servizio protocollo generale - SIAR n°715156 del 14 novembre 2024, con la quale il Dirigente del Settore 2, Avv. Luciano Finati, ha attribuito al Funzionario Raffaele Perrone, l’incarico di Responsabile dell’U.O 2.1 di Catanzaro del Settore 2 e responsabile dei procedimenti della provincia di Catanzaro;

Premesso che:

- l’ufficio operativo assegnatario della responsabilità dell’ istruttoria e degli adempimenti inerenti il procedimento ai sensi della Legge 241/1990 – per il tramite dello scrivente responsabile del procedimento, come da atti presenti al Settore-, ha esaminato la documentazione presentata ed ha valutato dopo apposita istruttoria la sussistenza dei requisiti di ammissibilità, di legittimità e dei presupposti rilevanti per l’emanazione del

presente provvedimento, ai sensi della medesima Legge 241/1990, dando atto di quanto segue:

- il Comune di MONTEPAONE, con nota n° 7655 del 24/06/22, ha inoltrato la pratica prodotta a norma dell'art. 167 comma 5 e dell'art. 181 comma 1 – quater del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, dal sig. *omissis*, per l'accertamento di compatibilità paesaggistica, acquisita agli atti di questo Dipartimento con protocollo generale – siar n° 301894 del 29/06/22, per la realizzazione delle seguenti opere: “ diversa ubicazione di tre vani finestra al piano terra, la non realizzazione di due dei tre vani finestra e la realizzazione di un vano balcone in sostituzione al vano finestra al primo piano, la realizzazione della scala di collegamento dal piano terra al piano primo in progetto in muratura in struttura in c.a. con pianerottoli a sbalzo, identificativi catastali fg. *omissis*, p.lla *omissis*”;
- la fattispecie in esame rientra tra i casi previsti agli artt. 167, comma 4 e 181, comma 1 – ter del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42;
- a seguito dell'istruttoria procedimentale, il fascicolo è stato trasmesso con nota protocollo generale siar n°73525 del 04/02/25 alla competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Catanzaro e Crotona, per il richiesto parere obbligatorio e vincolante, previsto dalla vigente normativa;
- con protocollo generale - siar n° 423631 del 11/06/25, è stato acquisito agli atti di questo Dipartimento il parere favorevole, espresso dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Catanzaro e Crotona, con nota protocollo n° 4419 del 11/06/25;

Considerato che:

- il Gruppo di Lavoro, istituito con Decreto del Dirigente Generale n°6282 del 12/06/2020, ha ritenuto nella seduta del 12/06/25, le opere in abuso compatibili con il contesto paesaggistico ed ha determinato l'applicazione dell'indennità pecuniaria per un importo pari ad € 1.033,00(milletrentatre / 00);
- con nota protocollo generale siar n° 437170 del 16/06/25, prendendo atto di quanto sopra, è stato richiesto al signor *omissis* a norma dell'art. 167 comma 5 e dell'art. 181 comma 1 – quater del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, il pagamento dell' indennità paesaggistica per l' importo di € 1.040,95 (millequaranta / 95), comprensivo di spese di notifica, entro trenta giorni decorrenti dalla notifica della predetta nota;
- nella medesima richiesta di pagamento si stabiliva inoltre che il Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana avrebbe emesso Pronuncia di compatibilità paesaggistica ex D.Lgs. 22/01/2004, n. 42 previa esibizione e deposito attestante l'avvenuto pagamento delle somme come sopra determinate;

Preso atto del parere favorevole obbligatorio e vincolante, emesso dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Catanzaro e Crotona, con nota protocollo n°4419 del 11/06/25, per le opere definite come segue “diversa ubicazione di tre vani finestra al piano terra, la non realizzazione di due dei tre vani finestra e la realizzazione di un vano balcone in sostituzione al vano finestra al primo piano, la realizzazione della scala di collegamento dal piano terra al piano primo in progetto in muratura in struttura in c.a. con pianerottoli a sbalzo, identificativi catastali fg. *omissis*, p.lla *omissis*”;

Vista l'attestazione dell'avvenuto pagamento di quanto disposto a norma di legge a titolo di sanzione amministrativa per il danno paesaggistico, effettuato in data 10/07/25, sul portale My Pay Calabria, dell'importo di € 1.040,95 (millequaranta / 95);

Dato atto che con decreto dirigenziale n° 12630 del 08/09/2025, è stata accertata la somma versata di € 1.040,95(millequaranta / 95) sul capitolo d'entrata E3402000301 del bilancio regionale 2025;

Rilevato che in caso di ulteriori lavori, a norma dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42//2004, dovrà essere presentato all'Amministrazione competente il relativo progetto per il rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica;

Dato atto:

- che rimane in capo all'Amministrazione Comunale l'accertamento relativo alla conformità urbanistica delle opere oggetto di sanatoria;
- che rimane in capo all'Amministrazione Comunale l'accertamento e la corrispondenza di quanto espressamente rappresentato dagli elaborati progettuali (grafici, fotografie, relazioni, etc.) con lo stato di fatto dei luoghi;
- che eventuali dichiarazioni false o mendaci rese nel corso del procedimento inficiano la validità del presente provvedimento, salve le sanzioni previste dalla legge;
- che l'accertamento di compatibilità paesaggistica non ha né natura né efficacia di condono edilizio;
- che la pronuncia di accertamento della compatibilità paesaggistica costituisce atto distinto dal permesso di costruire o dagli altri titoli legittimanti l'intervento, e non esime dall'osservanza di tutte le vigenti leggi, regolamenti e piani statali, regionali e comunali in ordine alla compatibilità delle opere realizzate;
- che il presente provvedimento viene adottato fatti salvi i diritti di terzi, i quali rimangono tutelabili ai sensi di legge;
- che i dati e le informazioni progettuali forniti per la gestione procedimentale sono trattati ai sensi del GDPR 679/2016;
- che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione Calabria;
- Visti gli art. 167 e 181 del D.LGS. 22-01-2004, N. 42;
- Su proposta del responsabile del procedimento che attesta la regolarità amministrativa, nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

DECRETA

per le motivazioni sopra esposte che integralmente si richiamano e costituiscono parte integrante del presente decreto:

1. **Di pronunciare la Compatibilità Paesaggistica** per i lavori eseguiti dal sig. *omissis*, consistenti nella "diversa ubicazione di tre vani finestra al piano terra, la non realizzazione di due dei tre vani finestra e la realizzazione di un vano balcone in sostituzione al vano finestra al primo piano, la realizzazione della scala di collegamento dal piano terra al piano primo in progetto in muratura in struttura in c.a. con pianerottoli a sbalzo, identificativi catastali fg. *omissis*, p.lla *omissis*";
2. **Di prendere atto** che l'accertamento di compatibilità paesaggistica non ha né natura né efficacia di condono edilizio;
3. **Di notificare** il presente provvedimento:
 - a) All'interessato;
 - b) al Comune di MONTEPAONE;
 - c) Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Catanzaro e Crotone;
 - d) al Dipartimento "Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana" - Settore n°5 "Urbanistica, Vigilanza Edilizia, Rigenerazione Urbana" della Regione Calabria;
4. **Di Provvedere** alla pubblicazione integrale del provvedimento sul BURC, ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11, ad eccezione dei dati personali;
5. **Di Provvedere** alla pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale della Regione Calabria, ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, della Legge Regionale 6 aprile 2011, n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, ad eccezione dei dati personali;

Avverso il presente decreto è esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica dello stesso.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

Raffaele Perrone
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

LUCIANO FINATI
(con firma digitale)